

## PRETERINTENZIONE E REATI AGGRAVATI DALL'EVENTO (\*)

di Guido Piffer

SOMMARIO: 1. Preterintenzione e reati aggravati dall'evento: punti fermi e questioni aperte. - 2. La colpa *in re illicita* nella giurisprudenza. - 3. Il contrasto sulla descrizione dell'evento prevedibile. - 4. La prevedibilità in concreto dell'evento morte nell'omicidio preterintenzionale. - 5. Osservazioni sulla proposta di riforma.

### 1. Preterintenzione e reati aggravati dall'evento: punti fermi e questioni aperte.

La proposta di riforma dei reati dolosi contro la vita e l'integrità fisica, redatta dall'AIPDP<sup>1</sup>, verrà esaminata, nella parte relativa alla preterintenzione ed ai reati aggravati dall'evento, alla luce dei problemi applicativi e delle scelte interpretative emergenti dal diritto vivente<sup>2</sup>.

Una riflessione *de iure condendo* sui temi indicati, che voglia essere realistica, deve infatti prendere le mosse dall'individuazione dei punti fermi e delle questioni aperte nell'interpretazione della normativa vigente, al fine di individuare le problematiche concrete con le quali deve confrontarsi la proposta di riforma.

Quanto ai punti fermi, viene innanzitutto in rilievo la giurisprudenza della Corte costituzionale: all'esito di un'evoluzione segnata dapprima da alcune sentenze interpretative di rigetto<sup>3</sup> e culminata poi nelle ben note sentenze di incostituzionalità 24 marzo 1988, n. 364 e 13 dicembre 1988, n. 1085, la Corte ha affermato esplicitamente che il principio costituzionale di colpevolezza (art. 27, co. 1, Cost.) richiede quanto meno la colpa rispetto agli elementi più significativi della fattispecie, cioè agli elementi che fondano il disvalore del fatto.

Tale fondamentale affermazione di principio è stata declinata dalla Corte soltanto con riferimento a fattispecie diverse da quelle preterintenzionali<sup>4</sup>: rispetto a

---

(\*) Testo rivisto della relazione tenuta a Padova il 28 ottobre 2021 nel corso del Convegno organizzato dall'Associazione italiana dei Professori di diritto penale in collaborazione con DiPLaP sulla *Proposta di riforma dei reati dolosi e preterintenzionali contro la vita e l'integrità fisica* destinata alla pubblicazione nei relativi atti (articolato e relazioni di accompagnamento sono pubblicati [qui](https://www.aipdp.it)).

<sup>1</sup> L'articolato e le relazioni di accompagnamento sono pubblicati in [https://www.aipdp.it/](https://www.aipdp.it).

<sup>2</sup> La dottrina si pone spesso in termini critici rispetto a taluni orientamenti della giurisprudenza: v. ad es. F. BASILE, *La responsabilità oggettiva nella più recente giurisprudenza della cassazione relativa agli artt. 116, 584 e 586 c.p.*, in *Dir. pen. cont. - Riv.trim.*, 2013, n. 3, 346 ss.

<sup>3</sup> Corte cost., sent. 31 maggio 1965, n. 42 (sull'art. 116 c.p.); Corte cost., sent. 17 febbraio 1971, n. 21 (sull'art. 588, co. 2 c.p.); Corte cost., sent. 19 gennaio 1972, n. 6 (sull'art. 583 c.p.).

<sup>4</sup> Corte cost., sent. 24 marzo 1988, n. 364 (sull'art. 5 c.p.); Corte cost., sent. 13 dicembre 1988, n. 1085

queste ultime è dunque compito dell'interprete verificare la praticabilità di un'interpretazione costituzionalmente conforme, come del resto sollecitato dalla stessa Corte con la sentenza 24 luglio 2007, n. 322, che ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 609-*sexies* c.p., nel testo anteriore alla modifica introdotta dalla l. 1 ottobre 2012, n. 172.

Quanto ai reati aggravati dall'evento, la modifica dell'art. 59, co. 2 c.p., ad opera della l. 7 febbraio 1990, n. 19, ha invece risolto il problema della legittimità costituzionale di tale categoria di reati, con riferimento al criterio di imputazione dell'evento aggravante: forzando il tenore letterale del nuovo testo dell'art. 59, co. 2, la giurisprudenza lo ha da subito interpretato come richiedente quanto meno la colpa rispetto a tutte le circostanze aggravanti, comprese quelle integrate da un evento successivo al reato, come accade appunto nei reati aggravati dall'evento<sup>5</sup>.

Altro punto fermo riguarda i principi affermati dalla sentenza Sez. Un. 22 gennaio 2009, n. 22676<sup>6</sup>, imputato Ronci, che costituisce la più completa ed argomentata applicazione del paradigma dell'interpretazione conforme al principio costituzionale di colpevolezza, declinato rispetto alla fattispecie di cui all'art. 586 c.p. Di tale disposizione le Sez. Un. hanno fornito un'interpretazione antitetica al principio di responsabilità oggettiva, affermando con forza la piena equiparazione alla colpa *in re licita* della colpa *in re illicita*, in quanto anch'essa fondata sulla violazione di una norma cautelare e sulla prevedibilità in concreto dell'evento, da valutarsi in base al criterio dell'agente modello razionale<sup>7</sup>.

Sul piano più specifico della qualificazione dogmatica degli istituti, si deve infine ricordare che la giurisprudenza costante qualifica come titolo autonomo di reato il delitto preterintenzionale e come circostanziati i reati aggravati all'evento, sia nel caso in cui l'evento non deve essere voluto (c.d. evento preterintenzionale), sia nel caso in cui è indifferente che esso sia voluto o non voluto dall'agente<sup>8</sup>.

(sull'art. 626, co. 1, n. 1 c.p. e, in motivazione, sulla categoria delle condizioni obiettive di punibilità estrinseche); Corte cost., sent. 24 luglio 2007, n. 322 (sull'art. 609-*sexies* c.p.).

<sup>5</sup> Cass., Sez. 5, 18 febbraio 1992, n. 3952, in *CED Cass.*, 189816-01: «Il nuovo sistema di valutazione delle circostanze aggravanti, introdotto dall'art. 1 della legge 7 febbraio 1990 n. 19, che ha modificato il disposto dell'art. 59 c.p., riguarda tutte le circostanze aggravanti e quindi non solo quelle antecedenti o contemporanee alla condotta dell'agente, ma anche quelle successive. Peraltro, atteso che grammaticalmente si può parlare di 'conoscenza' o di 'ignoranza per colpa' in relazione al dato già esistente e non a quello che viene ad essere integrato in un momento successivo alla condotta, deve ritenersi che, in relazione alle circostanze aggravanti successive alla condotta, la 'conoscenza' o 'ignoranza per colpa' significhino 'previsione' o 'prevedibilità' del fatto-circostanza aggravante».

<sup>6</sup> In *CED Cass.*, n. 243381-01.

<sup>7</sup> Questa la massima ufficiale tratta dalla sentenza: «In tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, la morte dell'assuntore di sostanza stupefacente è imputabile alla responsabilità del cedente, sempre che, oltre al nesso di causalità materiale, sussista la colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale (diversa dalla norma che incrimina la condotta di cessione) e con prevedibilità ed evitabilità dell'evento, da valutarsi alla stregua dell'agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall'agente reale».

<sup>8</sup> Trattasi di orientamenti ormai dati per pacifici in giurisprudenza. Per la qualificazione dei reati aggravati dall'evento come titolo autonomo v. invece G. MARINUCCI – E. DOLCINI – G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale – Parte generale*, Giuffrè, 2021, 638.

Da notare che la giurisprudenza qualifica come reati aggravati dall'evento anche quei reati in cui l'aumento della pena è conseguente al verificarsi di un evento necessariamente voluto, in quanto oggetto di dolo specifico: è ad esempio il caso dell'art. 434, co. 2 c.p.<sup>9</sup>. Si tratta tuttavia di fattispecie estranee al problema riguardante il rispetto del principio di colpevolezza, che non rilevano dunque in questa sede.

Accanto agli esposti punti fermi si devono però menzionare anche i profili problematici riscontabili nella giurisprudenza e nella dottrina.

In proposito, va innanzitutto evidenziato il radicale contrasto esistente fra i principi affermati dalla citata sentenza Sez. Un. Ronci e la giurisprudenza assolutamente prevalente riguardante l'omicidio preterintenzionale, la quale individua nella colpa *in re ipsa* il criterio di imputazione dell'evento morte, affermando che nell'omicidio preterintenzionale «la disposizione di cui all'art. 43 c.p. assorbe la prevedibilità dell'evento più grave nell'intenzione di risultato», sicché l'elemento soggettivo è costituito «unicamente dal dolo di percosse o lesioni»<sup>10</sup>.

Sul piano dogmatico, una questione aperta riguarda il contrasto esistente in dottrina sul contenuto della colpa in contesti di base illeciti. In estrema sintesi e prescindendo dalle tesi intermedie, è sufficiente ricordare che all'orientamento che ritiene trattarsi di vera e propria colpa, la quale non può dunque prescindere dalla violazione di una norma cautelare<sup>11</sup>, si contrappone l'orientamento che ritiene la colpa *in re illicita* una tipologia ridotta di colpa, imperniata sulla sola prevedibilità ed evitabilità dell'evento, non essendo possibile prospettare *in re illicita* vere e proprie regole cautelari, anche perché ciò comporterebbe l'elaborazione dell'inaccettabile categoria del *delinquente modello*<sup>12</sup>.

---

<sup>9</sup> V. ad es. Cass., Sez. 1, 19 novembre 2014, n. 7941, in *CED Cass.*, 262788-01.

<sup>10</sup> *E.p.* Cass., Sez. 2, 12 marzo 2021, n. 21372, *DeJure* («la valutazione relativa alla prevedibilità dell'evento da cui dipende l'esistenza del delitto è nella stessa legge, essendo assolutamente probabile che da una azione violenta contro una persona possa derivare la morte della stessa»); Cass., Sez. 1, 22 giugno 2017, n. 14776/18, *DeJure*; Cass., Sez. 5, 21 settembre 2016, n. 44986, in *CED Cass.* 268299-01; Cass., Sez. 5, 18 ottobre 2012, n. 791, in *CED Cass.*, Rv. 254386-01. Non erano mancate, in epoca meno recente, sentenze che avevano affermato invece la necessità della colpa come prevedibilità in concreto: così Cass., Sez. 1, 26 aprile 2006, n. 19611, *DeJure*.

<sup>11</sup> V. tra gli altri, senza alcuna pretesa di completezza nella citazione, F. BASILE, *La colpa in attività illecita. Un'indagine di diritto comparato sul superamento della responsabilità oggettiva*, Giuffrè, 2005; Id., *Colpa in attività illecita*, in *Reato colposo, Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, 2021, 133 ss; G. MARINUCCI-E. DOLCINI-G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., 435; G.A. DE FRANCESCO, *Corso di diritto penale*, Torino, 2008, 462.

<sup>12</sup> V. tra gli altri, senza alcuna pretesa di completezza nella citazione, R. BARTOLI, «Colpa» in attività illecita: un discorso ancora da sviluppare, in *Dir. pen. proc.*, 2010, n. 9, 1049 s; S. CAMAIONI, *Evanescenza del dolo eventuale, incapienza della colpa cosciente e divergenza tra voluto e realizzato*, *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2012, n. 2, 544 s; A. CARMONA, *La colpa in concreto nelle attività illecite secondo le Sezioni Unite. Riflessi sullo statuto della colpa penale*, in *Cass. pen.*, 2009, n. 12, 4588 s; G.P. DE MURO, *La combinazione dolo-colpa. Un modello generalizzabile a partire dalla preterintenzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2020, n. 2, 559 s; M. DONINI, *Teoria del reato*, Cedam, 1996, 369 s; F. GIUNTA, *Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa*, Cedam, 1993, 195 s; A. Pagliaro, *Principi di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, 2003, p. 324 s; C. PIERGALLINI, *Colpa (diritto penale)*, *Enc. Dir. – Annali X*, Giuffrè, 2015, 257 s. La categoria, prospettata polemicamente, del *delinquente modello* non è poi così teorica, se di considera che nella motivazione della sentenza Corte Ass. Sassari, 14 febbraio 2022, n. 2, in *Sistemapenale.it*, si legge che l'imputato «avrebbe potuto porre in essere condotte violente

Si pone poi il problema dell'individuazione del parametro in base al quale, a seconda della tesi accolta, individuare la norma cautelare o valutare la prevedibilità dell'evento (agente modello dell'*homo eiusdem conditionis ac professionis*, agente modello razionale, uomo mediamente avveduto, persona ragionevole, ecc.), nonché l'ulteriore e connesso problema del ruolo svolto dall'evitabilità dell'evento, se cioè essa si risolva nella mera verifica che l'astensione dalla condotta illecita avrebbe evitato l'evento o se debba essere in qualche modo collegata alle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza dell'ipotizzata norma cautelare.

Con riferimento alla colpa *in re illicita*, tema centrale dell'argomento in esame, è però utile ricordare che di essa si riscontrano nuovi casi normativamente previsti.

La l. 11 gennaio 2018, n. 3 ha infatti introdotto nell'art. 589 il co. 3 e nell'art. 590 il co. 4, che prevedono un aggravamento di pena, rispettivamente per l'omicidio colposo e per le lesioni gravi o gravissime colpose, se tali reati sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o nell'esercizio di un'arte sanitaria. Si tratta di fattispecie *testuali* di colpa *in re illicita*, rispetto alle quali si pone il problema se siano applicabili i principi e le norme in tema di colpa in ambito sanitario, compreso l'art. 590-*sexies* c.p., un problema che fino ad ora non è giunto all'attenzione della giurisprudenza.

Ma c'è un'altra fattispecie emergente dal diritto vivente che, sempre in tema di colpa *in re illicita*, conviene tenere presente: l'omicidio preterintenzionale commesso dal medico nel contesto di un'attività chirurgica realizzata senza finalità terapeutica<sup>13</sup>. Anche in questo caso si pone il problema del contenuto della colpa, dovendosi stabilire se si applicano gli stessi criteri utilizzati per accertare la colpa del medico nello svolgimento dell'attività connotata da finalità terapeutica: anche in questo caso la giurisprudenza adotta il già ricordato criterio della colpa *in re ipsa*<sup>14</sup>.

Una riflessione sull'omicidio preterintenzionale, in una prospettiva *de iure condendo*, deve dunque tenere presente queste problematiche emergenti dall'esperienza applicativa.

---

meno pericolose e in particolare tali da non comportare la caduta all'indietro» della persona offesa: la sentenza ha infatti condannato per omicidio preterintenzionale l'imputato, per avere cagionato la morte di un uomo - al di fuori di qualunque ipotesi di legittima difesa - sferrandogli un calcio che aveva determinato una caduta all'indietro della persona colpita, la quale aveva battuto la tesa, riportando un trauma cranico produttivo di varie fratture che ne avevano cagionato la morte.

<sup>13</sup> V. Cass., Sez. 5, 24 settembre 2020, n. 34983, in *CED Cass.*, Rv. 280480-01; Cass., Sez. 5, 26 maggio 2010, n. 34521, in *CED Cass.*, Rv. 249818-01; Cass., Sez. 5, 16 gennaio 2008 n. 11335, in *CED Cass.*, Rv. 238967-01.

<sup>14</sup> V. Cass., Sez. 1, 22 giugno 2017, n. 14776/18, cit.: dopo avere affermato che il dolo di lesioni assorbe la prevedibilità dell'evento morte, la Corte osserva: «soltanto se la condotta non sia *ab origine* diretta volutamente a ledere e provocare inutili sofferenze al paziente, ma sia riconducibile al perseguimento di una finalità terapeutica, anche in assenza di un valido consenso informato e anche se esplicitasi in violazione delle *leges artis*, potrà configurarsi a carico del medico-chirurgo, in rapporto all'accertata violazione colposa delle regole cautelari, la diversa ipotesi di cui all'art. 589 c.p.».

## 2. La colpa *in re illicita* nella giurisprudenza.

Conviene a questo punto chiedersi quale sia il reale contenuto della colpa *in re illicita* secondo la giurisprudenza. La risposta non è agevole, perché le scelte interpretative della giurisprudenza non sono uniformi.

Vi è innanzitutto un orientamento che, ai fini dell'applicazione dell'art. 59, co. 2 c.p., genericamente richiede l'accertamento della colpa, senza particolari approfondimenti sul suo contenuto: sono le sentenze nelle quali la S.C. si limita ad affermare che l'ignoranza dell'aggravante deve essere dovuta a colpa o che la ritenuta inesistenza dell'aggravante deve essere dovuta ad un errore determinato da colpa<sup>15</sup>, mentre qualche sentenza parla genericamente di evento prevedibile<sup>16</sup>.

È tuttavia riscontrabile in giurisprudenza un diverso orientamento interpretativo, che adotta esplicitamente il criterio della prevedibilità in concreto, in conformità a quanto statuito dalla sentenza Sez. Un. Ronci.

Vengono innanzitutto in considerazione le sentenze riguardanti il criterio di imputazione del reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, ai sensi dell'art. 116 c.p.: si tratta delle sentenze valorizzate dalla Corte costituzionale nella sentenza 31 marzo 2021, n. 55<sup>17</sup>, quando ha osservato che, secondo la più recente giurisprudenza, il criterio di imputazione del reato diverso consiste nella «prevedibilità in concreto, tenuto conto di tutte le peculiarità del caso di specie»<sup>18</sup>.

Va poi ricordata la prima sentenza della S.C. relativa al caso Ciontoli, pronunciata nel 2020<sup>19</sup>, la quale ha affermato che la fattispecie di cui agli artt. 589 e 40, co. 2 e la fattispecie di cui all'art. 593, co. 3 c.p. si differenziano solo perché nella prima il soggetto è titolare di una posizione di garanzia, che manca invece nella seconda, mentre si tratta di fattispecie identiche dal punto di vista oggettivo e soggettivo, essendo richiesta la colpa, secondo i criteri elaborati dalle Sez. Un. Ronci.

E ancora: rispetto all'aggravante di cui all'art. 572, co. 3 c.p., la prevedibilità in concreto è richiesta dalla costante giurisprudenza, che variamente richiama: l'art. 59, co. 2, c.p., la sentenza Sez. Un. Ronci, la giurisprudenza costituzionale sul principio di colpevolezza<sup>20</sup>.

---

<sup>15</sup> E.p. Cass., Sez. Un., 27 febbraio 2014, n. 25191, in *CED Cass.*, Rv. 259589-01; Cass., Sez. 4, 28 novembre 2019, n. 1351, in *CED Cass.*, Rv. 277954-01; Cass., Sez. 2, 4 ottobre 2018, n. 50172, in *CED Cass.*, Rv. 274689-01.

<sup>16</sup> Cass., Sez. 5, 14 novembre 2012, n. 18490, in *CED Cass.*, Rv. 256239-01.

<sup>17</sup> Con tale sentenza la Corte cost. ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, co. 4, c.p., come sostituito dall'art. 3 della l. 5 dicembre 2005, n. 251, «nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 116, co. 2, c.p., sulla recidiva di cui all'art. 99, co. 4, c.p.»

<sup>18</sup> V. Cass., Sez. 2, 6 ottobre 2016, n. 45446, in *CED Cass.*, 268564-01 (in mot.); Cass., Sez. 2, 3 ottobre 2018, n. 49443, in *CED Cass.*, 274467-01; Cass., Sez. 2, 18 giugno 2013, n. 32644, in *CED Cass.*, 256841-01. Sulla necessità della prevedibilità in concreto del reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti v. anche le successive sentenze Cass., Sez. 5, 3 maggio 2021, n. 27905, in *CED Cass.*, 281817-02 (in mot.) e Cass., Sez. 5, 18 novembre 2020, n. 306, in *CED Cass.*, Rv. 280489-01.

<sup>19</sup> Cass., Sez. 1, 7 febbraio 2020, n. 9049, in *CED Cass.*, 278501-01.

<sup>20</sup> E.p. Cass., Sez. 4, 13 marzo 2018, n. 21533, *DeJure*; Cass., Sez. 6, 20 novembre 2012, n. 46848, *DeJure*; Cass., Sez. 6, 29 novembre 2007, n. 12129, in *CED Cass.*, 239585-01; Cass., Sez. 6, 15 ottobre 2009, n. 44492, in *CED*

Infine, va ricordato che nell'interpretazione dell'art. 586 c.p., la giurisprudenza successiva alle Sez. Un. Ronci ne ha confermato l'impostazione, ripetendone la massima ufficiale e richiedendo la prevedibilità in concreto dell'evento morte<sup>21</sup>.

L'analisi della giurisprudenza che adotta il criterio della prevedibilità in concreto nell'accertamento della colpa *in re illicita* rivela che tale criterio si sostanzia nella conoscenza o nella conoscibilità del fattore costituente l'anello intermedio della serie causale, che, muovendo dalla condotta illecita posta in essere dall'agente, sfocia poi nell'evento morte o lesioni non voluto: tale fattore è decisivo nel giudizio di prevedibilità, perché solo il riferimento ad esso permette di non fondare l'imputazione dell'evento sulla generica ed astratta pericolosità della condotta e quindi, nella sostanza, sul *versari in re illicita*.

Particolarmente significativa appare in proposito la giurisprudenza sull'art. 586 c.p. Quanto alla responsabilità dello spacciatore per l'evento morte dell'assuntore dello stupefacente, il fattore causale intermedio, sul quale si fonda il giudizio di prevedibilità in concreto, viene individuato: nell'elevata concentrazione di principio attivo presente nella sostanza ceduta; nelle patologie dell'assuntore; nell'essere l'acquirente alla sua prima esperienza di assunzione di droga o nell'aver nuovamente assunto sostanza stupefacente dopo essersi disintossicato; nella concomitante assunzione di alcool o psicofarmaci. Quanto invece alla responsabilità dell'usuraio o dell'estorsore per il suicidio della vittima del reato, il fattore causale intermedio viene individuato: nella fragilità psichica della vittima; nella sua condizione di tossicodipendenza; nel suo stato di prostrazione cagionato dal reato<sup>22</sup>.

Il criterio della prevedibilità in concreto implica dunque che tali fattori concausali siano conosciuti o conoscibili dall'agente.

La giurisprudenza segue in proposito un'impostazione corretta: prima accerta la causalità con valutazione *ex post* sulla base delle conoscenze disponibili al momento del giudizio e poi verifica se sussisteva la prevedibilità *ex ante*, tenendo conto della descrizione dell'evento prevedibile, includente anche i tratti caratterizzanti il processo causale sfociato nell'evento, fondati sul fattore causale intermedio.

La sentenza Sez. Un. Ronci e la giurisprudenza successiva che ne ha confermato i principi hanno dunque evidenziato la grande rilevanza del problema della descrizione dell'evento prevedibile nell'accertamento della colpa *in re illicita*: si tratta della riproposizione, rispetto a tale particolare ipotesi di colpa, di un problema che, come è ben noto, la giurisprudenza ha affrontato con riferimento alla colpa in generale, avendo riconosciuto, con orientamento ormai costante, che la prevedibilità dell'evento costituisce un elemento imprescindibile sia della colpa generica che della colpa specifica<sup>23</sup>.

---

Cass., 245478-01; Cass., Sez. 6, 29 novembre 2007, n. 12129, in *CED Cass.*, 239585-01.

<sup>21</sup> *E.p.* Cass., Sez. 6, 4 aprile 2019, n. 38060, in *CED Cass.*, 277286-02; Cass., Sez. 6, 19 settembre 2018, n. 49573, in *CED Cass.*, 274277-01; Cass., Sez. 4, 15 maggio 2018, n. 41874, in *CED Cass.*, 274713-01; Cass., Sez. 4, 23 settembre 2016, n. 8058, in *CED Cass.*, 269127-01; Cass., Sez. 3, 2 ottobre 2012, n. 41462, in *CED Cass.*, 253606-01; Cass., Sez. 5, 6 luglio 2006, n. 1795, in *CED Cass.*, 236298-01.

<sup>22</sup> V. Cass, Sez. Un. Ronci, cit., nonché le sentenze indicate nella nota precedente.

<sup>23</sup> *E.p.* Cass, Sez. 4, 1 ottobre 2008, n. 39882, in *CED Cass.*, 242124; Cass., Sez. 4, 22 maggio 2008, n. 25648, in

Non è dunque casuale che, dopo avere confermato tale orientamento, le Sez. Un. 24 aprile 2014, n. 38343 (caso ThyssenKrupp)<sup>24</sup> abbiano affrontato esplicitamente il problema della descrizione dell'evento prevedibile<sup>25</sup>.

La massima ufficiale recita: «In tema di colpa, la necessaria prevedibilità dell'evento, anche sotto il profilo causale, non può riguardare la configurazione dello specifico fatto in tutte le sue più minute articolazioni, ma deve mantenere un certo grado di categorialità, nel senso che deve riferirsi alla classe di eventi in cui si colloca quello oggetto del processo».

Tale massima va però letta alla luce della motivazione, nella quale si afferma che la descrizione dell'evento, ai fini del giudizio di prevedibilità, «è funzionale all'individuazione di un esito lesivo, che costituisca espressione del rischio specifico che una determinata disciplina cautelare era chiamata a governare»; pertanto la verifica della prevedibilità dell'evento implica «l'elaborazione di una generalizzazione, una descrizione nella quale siano incluse certe particolarità del caso e non altre», ma tra esse non può mancare lo sviluppo causale che sfocia nell'evento, pena il disperdere «la fondamentale istanza (..) afferente alla congruenza tra ragioni della regola cautelare e cause dell'evento»; dunque la prevedibilità non deve essere «accertata rispetto al solo evento finale, ma anche in relazione al decorso causale, almeno nelle sue linee essenziali»; «si tratta di porre a confronto il decorso causale che ha originato l'evento concreto conforme al tipo con la regola di diligenza violata e di controllare se tale evento sia la realizzazione del pericolo in considerazione del quale il comportamento dell'agente è stato qualificato come contrario a diligenza».

Da quanto esposto emerge dunque con evidenza il contrasto esistente in giurisprudenza tra l'orientamento che accoglie il criterio della prevedibilità in concreto rispetto ad alcune fattispecie di colpa *in re illicita* e l'orientamento che, nell'omicidio preterintenzionale, individua il criterio di imputazione dell'evento morte nel dolo del delitto base che "assorbe" la prevedibilità dell'evento. Quest'ultimo orientamento si accorda del resto con l'interpretazione estensiva dell'art. 584 c.p. fornita dalla giurisprudenza: non si richiede che gli atti diretti a ledere o percuotere raggiungano la soglia del tentativo ai sensi dell'art. 56 c.p.<sup>26</sup>; è applicabile anche nel caso di *aberratio ictus*<sup>27</sup>; l'evento morte può riguardare anche una persona diversa da quella attinta dalla condotta di lesioni o percosse<sup>28</sup>; l'evento morte non deve essere lo sviluppo dello stesso evento di lesioni e percosse<sup>29</sup>; l'interruzione del nesso causale è ipotesi rarissima se non inesistente nella casistica giurisprudenziale<sup>30</sup>.

---

CED Cass., 240859; Cass., Sez. 4, 26 maggio 2006, n. 31462, in CED Cass., 235423. Sull'argomento, di recente, G. CIVELLO, *Prevedibilità e reato colposo*, in *Reato colposo, Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, 2021, 1004.

<sup>24</sup> In CED Cass., 261106-01.

<sup>25</sup> V. tra gli altri G. FORTI, *La descrizione dell'"evento prevedibile" nei delitti colposi: un problema insolubile?*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1983, n. 4, 1559 s.

<sup>26</sup> Cass., Sez. 5, 17 marzo 1982, n. 3737/82, in CED Cass., 153514-01.

<sup>27</sup> E.p. Cass., Sez. 5, 14 dicembre 1999, n. 2146, in CED Cass., 215478-01.

<sup>28</sup> E.p. Cass., Sez. 5, 11 dicembre 2018, n. 13192, in CED Cass., 275504-01.

<sup>29</sup> E.p. Cass., Sez. 5, 12 luglio 2012, n. 41017, in CED Cass., 253744-01.

<sup>30</sup> E.p. Cass., Sez. 5, 19 ottobre 2021, n. 45241, in CED Cass., 282285-01, sull'esclusione, quale fattore interruttivo del nesso causale, dell'errore anche grave dei sanitari.

All'indicato criterio di imputazione dell'evento morte sembra attagliarsi perfettamente l'osservazione della sentenza Sez. Un. Ronci, secondo la quale la prevedibilità in astratto «si sostanzia, nella quasi totalità dei casi, in un richiamo ad un criterio di prevedibilità *in re ipsa*, meramente formale e di stile, senza che sia condotta in realtà nessuna indagine, in concreto, sul decorso causale e sull'evento finale, per ricostruire le specifiche modalità di verifica dell'evento, che, nel caso di specie, avrebbero reso prevedibili la morte o le lesioni». Si tratta, nella sostanza, dello svuotamento della colpa ridotta alla violazione della norma che vieta la condotta dolosa base.

Tuttavia, se questa è la posizione della giurisprudenza ora prevalente, cristallizzata nelle massime ufficiali tratte dalle sentenze del S.C., si deve ricordare, per completezza di esposizione, che alcune sentenze recenti della Cassazione si discostano dall'orientamento dominante<sup>31</sup> e che alcune sentenze di giudici di merito, pur dando atto di tale orientamento, contengono un'esplicita motivazione sulla sussistenza, nel caso esaminato, della prevedibilità in concreto dell'evento morte<sup>32</sup>.

Di più: dall'esame delle sentenze del S.C. sull'omicidio preterintenzionale emerge che in molti casi tale prevedibilità poteva essere agevolmente motivata<sup>33</sup> e se ciò non è accaduto è perché la ricordata formula dell'«assorbimento della prevedibilità dell'evento nella intenzione di risultato» evita al giudice l'onerosa dimostrazione della colpa, che richiede un rigoroso approfondimento in punto di fatto: al giudice è richiesto solo di provare il dolo dell'ipotesi base e questo semplifica molto la motivazione.

---

<sup>31</sup> È il caso di Cass., Sez. 1, 27 novembre 2018, n. 12452, *DeJure* (non massimata), nella quale si afferma che: «Si deve precisare che i principi affermati dalla sentenza Ronci, con specifico riferimento alla fattispecie di cui all'art. 586 c.p., vanno applicati anche nell'interpretazione della fattispecie di cui all'art. 584 c.p., in quanto in entrambe le fattispecie è richiesta la non volontà dell'evento morte, conseguenza di un delitto doloso. L'elemento speciale presente nell'art. 584 c.p. - la specifica condotta di percosse o lesioni volontarie - giustifica il diverso, e più grave, trattamento sanzionatorio rispetto a quello previsto dall'art. 586 c.p., ma non una distinta definizione dell'elemento soggettivo con riferimento all'evento morte. In particolare, l'orientamento secondo cui la fattispecie di cui all'art. 584 c.p. richiederebbe unicamente il dolo di lesioni o percosse, senza altra considerazione in ordine all'evento morte, perché già ritenuto dalla legge sempre prevedibile come conseguenza della condotta di lesioni o percosse (...), finisce per addebitare la responsabilità per l'evento non voluto a prescindere dall'accertamento in concreto di una relazione soggettiva con il soggetto agente, invece elemento necessario nella definizione del giudizio di colpevolezza conforme al dettato costituzionale»; la sentenza ha confermato la condanna per omicidio preterintenzionale, osservando che: «i giudici di merito hanno accertato che la condotta aggressiva dell'imputato (la colluttazione) era avvenuta in un luogo pericoloso, in quanto, da un lato, aperto senza reali protezioni e situato ad una altezza di m. 3,26», sicché la vittima della condotta violenta era caduta nel vuoto riportando lesioni letali.

<sup>32</sup> V. ad es. Corte Ass. Brescia, 13 maggio 2019, n. 18518, in *Sistemapenale.it.*; Corte Ass. Sassari, 14 febbraio 2022, n. 2, cit.

<sup>33</sup> V. ad es., tra le sentenze più recenti, Cass., Sez. 1, 16 febbraio 2021, n. 14381, *DeJure*; Cass., Sez. 5, 3 dicembre 2020, n. 9789, *DeJure*; Cass., Sez. 1, 27 marzo 2019, n. 21411, *DeJure*; Cass., Sez. 5, 29 gennaio 2019, n. 14365, *DeJure*; Cass., Sez. 5, 11 dicembre 2018, n. 13192, cit.



### 3. Il contrasto sulla descrizione dell'evento prevedibile.

Ferma restando questa articolata ed in parte contraddittoria posizione della giurisprudenza, è necessario a questo punto individuare le ragioni per le quali gli stessi giudici, che nell'interpretazione dell'art. 586 c.p. e di alcuni reati aggravati dall'evento adottano il criterio della colpa come prevedibilità in concreto, quando poi interpretano l'art. 584 c.p. abbandonano tale criterio, quanto meno a livello teorico.

Si tratta di una scelta consapevole, perché varie sentenze affrontano espressamente il problema e motivano la non applicabilità dei principi elaborati dalla sentenza Sez. Un. Ronci all'omicidio preterintenzionale, affermando che trattasi di fattispecie delittuosa peculiare, in quanto la condotta diretta a ledere o percuotere non raramente sfocia nell'evento morte<sup>34</sup>, è cioè un comportamento "vicino alla morte"; mentre in altre sentenze si afferma che, diversamente da quanto accade nell'ipotesi prevista dall'art. 586 c.p., nell'omicidio preterintenzionale, tra la condotta dolosa base e la morte della persona aggredita sussiste una stretta relazione, non solo eziologica, ma anche funzionale, nell'ottica della progressione criminosa, stante l'omogeneità degli interessi offesi, attinenti all'incolumità della persona<sup>35</sup>.

Alla base dell'esposta interpretazione dell'art. 584 c.p., antitetica a quella adottata rispetto all'art. 586 c.p., vi è dunque una diversa ricostruzione dell'oggetto della prevedibilità, che evidenzia la centralità del problema della descrizione dell'evento prevedibile.

Prima di esaminare tale problema è però utile ricordare che la prevedibilità è categoria che si presta a manipolazioni<sup>36</sup>, come emerge dalla giurisprudenza in tema di colpa, la quale talora vanifica il contenuto garantista della più avanzata elaborazione dottrinale, pur teoricamente accolta.

Come si è già accennato, la giurisprudenza riconosce la necessità della prevedibilità dell'evento sia nel caso di colpa generica, sia nel caso di colpa specifica ed afferma che la prevedibilità deve avere ad oggetto l'evento che la norma cautelare mirava a prevenire, anche in funzione della concretizzazione del rischio e dell'accertamento della causalità della colpa. Tuttavia la stessa giurisprudenza descrive talora l'evento in termini così generici da farlo coincidere con l'evento astratto previsto dalla norma incriminatrice: ad esempio in tema di responsabilità per colpa per esposizione a fattori nocivi, descrive genericamente l'evento come danno alla salute, prescindendo dunque dalla descrizione dell'evento sulla base della cornice di rischio in relazione alla quale è stata elaborata la norma cautelare, così vanificando la funzione selettiva della colpa<sup>37</sup>.

---

<sup>34</sup> E.p. Cass., Sez. 5, 11 novembre 2019, n. 15630, *DeJure*; Cass., Sez. 5, 18 ottobre 2012, n. 791, in *CED Cass.*, 254386-01.

<sup>35</sup> E.p. Cass., Sez. 5, 4 aprile 2018, n. 23606, *DeJure*; Cass., Sez. 5, 27 giugno 2012, n. 35582, in *CED Cass.*, 253536.

<sup>36</sup> Sottolinea l'equivocità della categoria della prevedibilità di taglio psicologico, per la sua ampia modulabilità "alla bisogna", C. PIERGALLINI, *Colpa (diritto penale)*, cit., 258.

<sup>37</sup> E.p. Cass., Sez. 4, 17 maggio 2006, n. 4675, in *CED Cass.*, Rv. 235660-01: «In tema di delitti colposi, nel giudizio di prevedibilità, richiesto per la configurazione della colpa, va considerata anche la sola

È ben nota l'obiezione mossa a questo orientamento: la sostanziale identificazione dell'evento previsto dalla fattispecie astratta con l'evento che la norma cautelare mirava a prevenire finisce con il riproporre la logica del *versari in re illicita*<sup>38</sup>.

È proprio questa problematica generale che si ripropone rispetto all'argomento specifico del criterio di imputazione dell'evento morte nell'omicidio preterintenzionale: il problema cruciale è ancora una volta quello della descrizione dell'evento prevedibile, tanto più che il rischio di identificarlo con l'evento astratto previsto dalla norma incriminatrice (la morte), prescindendo da qualunque profilo attinente al decorso causale, è particolarmente elevato in una fattispecie caratterizzata da un rilevante disvalore della condotta, implicante già in sé una diretta aggressione dell'incolumità personale.

#### **4. La prevedibilità in concreto dell'evento morte nell'omicidio preterintenzionale.**

La posizione della giurisprudenza sull'art. 584 c.p. sollecita dunque una riflessione realistica sulla prevedibilità in concreto dell'evento morte nell'omicidio preterintenzionale e quindi sulla descrizione dell'evento prevedibile, tanto più se viene in rilievo la proposta di una modifica normativa finalizzata a favorire un adeguamento della giurisprudenza ai principi affermati dalle Sez. Un. Ronci. Proprio tale sentenza contiene al riguardo due preziose indicazioni.

Innanzitutto le Sez. Un. - in un passo che non viene sempre valorizzato adeguatamente - affermano che, con riferimento alla responsabilità dello spacciatore, ai sensi dell'art. 586 c.p. si richiede a questi «un grado di attenzione ed un obbligo di conoscenza maggiori di quelli normalmente richiesti», «sia per la rilevanza costituzionale dei beni (vita ed incolumità fisica) tutelati, sia perché la natura astrattamente e genericamente pericolosa dell'attività è legislativamente segnalata dall'art. 81 del d.p.r. 309 del 1990, il quale prevede la possibilità che l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope possa cagionare la morte o lesioni personali dell'assuntore e che in tal caso possano essere configurabili i reati di cui agli artt. 586, 589 o 590 c.p.».

Pertanto, osservano ancora le Sez. Un., «la colpa non potrà essere ravvisata nella prevedibilità in astratto dell'evento morte, desunta dalla presunta frequenza, o dalla notorietà, o dalla ordinarietà di tale evento in seguito alla assunzione di sostanza stupefacente, o in un pericolo che sarebbe presuntivamente insito in qualsiasi cessione della sostanza, ovvero nella natura di talune sostanze più pericolose di altre», ma all'agente è «richiesto un particolare livello di attenzione e di prudenza, sicché lo stesso potrà essere ritenuto in colpa qualora non si sia astenuto dal cedere lo stupefacente

---

possibilità per il soggetto di rappresentarsi una categoria di danni sia pure indistinta potenzialmente derivante dal suo agire, tale che avrebbe dovuto convincerlo ad astenersi o ad adottare più sicure regole di prevenzione: in altri termini, ai fini del giudizio di prevedibilità, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno e non anche alla specifica rappresentazione *ex ante* dell'evento dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione».

<sup>38</sup> V. tra gli altri E. DOLCINI, *Responsabilità oggettiva e principio di colpevolezza*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2000, 882; V. FORNARI, *Descrizione dell'evento e prevedibilità del decorso causale: "passi avanti" della giurisprudenza sul terreno dell'imputazione colposa*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1999, n. 2, 719 s; C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale - Profili dogmatici e politico-criminali*, Giuffrè, 2004, 407 s.

dinanzi ad una circostanza dal significato equivoco o comunque quando abbia ignorato una circostanza pericolosa o sia caduto in errore sul suo significato e l'ignoranza o l'errore siano determinati da colpa, e siano quindi a lui rimproverabili perché non inevitabili».

È agevole osservare che si tratta di principi che valgono a maggior ragione per la fattispecie dell'omicidio preterintenzionale, stanti le caratteristiche della condotta dolosa base. Del resto, la stessa dottrina riconosce che nella colpa il grado del giudizio di prevedibilità – e quindi la diligenza richiesta – è condizionato dalla gravità del pericolo insito nella condotta e dall'importanza dei beni coinvolti<sup>39</sup>.

Un ulteriore contributo ad un approccio realistico alla prevedibilità dell'evento morte le Sez. Un. Ronci lo forniscono affermando che l'agente è «tenuto a prendere in considerazione tutte le eventuali circostanze del caso concreto che facciano prevedere l'evento morte e da desistere dall'azione, sia quando una di queste circostanze evidenzia un concreto pericolo per l'incolumità dell'assuntore, sia quando rimanga in concreto un dubbio in ordine all'effettiva pericolosità della stessa».

Dunque, per le Sez. Un., il problema della prevedibilità è il problema dell'individuazione delle *circostanze* in base alle quali formulare il giudizio di prevedibilità. Si torna alla descrizione dell'evento prevedibile e non sembra un caso che nella sentenza l'affermazione di principio secondo la quale è necessaria la violazione di una regola cautelare, trattandosi di vera colpa, non sia concretamente declinata: lungi dall'indicare le asserite norme cautelari rilevanti rispetto alla fattispecie della responsabilità dello spacciatore per la morte dell'assuntore dello stupefacente, la sentenza contiene invece una dettagliata e puntuale elencazione delle circostanze che fanno ritenere prevedibile l'evento morte, in funzione della declinazione del giudizio di prevedibilità in concreto.

Di più: la sentenza svaluta completamente la categoria dell'evitabilità, risolvendola puramente e semplicemente nella verifica che l'astensione dalla condotta dolosa avrebbe evitato il verificarsi dell'evento. Nulla di più lontano dalla rigorosa verifica (caratterizzante la colpa *in re licita*) che la condotta conforme alla norma cautelare avrebbe evitato, anche solo in termini probabilistici, il verificarsi dell'evento<sup>40</sup>.

Tirando le fila del ragionamento, il superamento del paradigma del *versari in re illicita* richiede dunque un attento e non sempre agevole lavoro di declinazione della categoria della prevedibilità in concreto basata sulla descrizione dell'evento, che tenga conto dei processi causali prevedibili che possono sfociare nell'evento stesso<sup>41</sup>. Inoltre, rispetto all'omicidio preterintenzionale, il problema della colpa come prevedibilità in

<sup>39</sup> V. G. FORTI, *Colpa ed evento nel diritto penale*, Giuffrè, 1990, 530 s.

<sup>40</sup> Come ricorda G. P. DEMURO, *La combinazione dolo-colpa*, cit., 563, il criterio dell'evitabilità è nato con funzione di integrazione e correzione del criterio della prevedibilità con esclusivo riguardo al settore delle attività intrinsecamente rischiose, ma autorizzate dall'ordinamento.

<sup>41</sup> V. G. P. DEMURO, *La combinazione dolo-colpa*, cit., 563: «nel delitto preterintenzionale si risponde solo se un uomo ragionevole poteva rappresentarsi l'intervento del fattore causale che ha fatto degenerare le percosse o le lesioni nell'evento concreto morte della vittima».

concreto dell'evento morte si atteggia in termini peculiari rispetto alle altre ipotesi di colpa *in re illicita*, perché la condotta dolosa base ha già in sé una peculiare e più marcata dimensione di pericolosità.

Conviene dunque andare oltre lo scontato richiamo alla necessità del rispetto del principio di colpevolezza e del superamento del *versari in re illicita*, per misurarsi invece sul terreno dell'individuazione delle circostanze che possono fondare il giudizio di prevedibilità, un terreno spesso accidentato se si vuole coniugare principio di colpevolezza e senso di giustizia.

In proposito possono essere formulate alcune osservazioni che tengono conto della casistica giurisprudenziale.

*Nulla quaestio* rispetto a condotte di lesione o di percosse (o rispetto a condotte a ciò finalizzate) che, anche se non particolarmente violente, assumono un evidente connotato di pericolosità per la vita stessa, a causa della loro modalità di realizzazione (es. la semplice spinta che fa perdere l'equilibrio alla persona, la quale cade all'indietro, "di schiena", sbattendo la testa su una superficie dura o su uno spigolo) o a causa del contesto in cui sono poste in essere (es. la semplice spinta di una persona in un luogo in cui la perdita dell'equilibrio può comportare una rovinosa caduta su una scala o la caduta da una altezza significativa).

Come valutare però l'ipotesi della morte cagionata da atti diretti a ledere o percuotere, magari di estrema gravità, rispetto alla quale costituisce concausa una patologia cardiaca della parte offesa, in ipotesi nemmeno conosciuta dalla stessa? E come valutare l'incidenza sull'evento morte delle specifiche patologie dalle quali è affetta una persona anziana, vittima di lesioni o percosse, posto che già in sé la condizione di persona anziana implica una maggiore vulnerabilità? E ancora: rientra nella descrizione dell'evento morte prevedibile la concausa costituita dal comportamento scomposto e irrazionale posto in essere dalla persona offesa per sfuggire ad un'aggressione?

In questi casi l'accertamento della prevedibilità in concreto richiede di stabilire se la descrizione dell'evento prevedibile debba includere anche tali peculiari modalità di sviluppo del nesso causale: la risposta positiva a tale problema appare tutt'altro che scontata, anche in una prospettiva di valorizzazione del principio di colpevolezza.

Sono solo alcuni esempi, che comunque appaiono già sufficienti a spiegare il diverso approccio della giurisprudenza in tema di omicidio preterintenzionale, rispetto ad altre ipotesi di causazione, in un contesto illecito, dell'evento morte non voluto, ipotesi nelle quali la condotta dolosa base non presenta una pregnante dimensione di pericolosità per la vita e l'incolumità fisica come accade nell'omicidio preterintenzionale.

Un realistico esame della giurisprudenza fa emergere dunque come decisivo un chiarimento sulla descrizione dell'evento agli effetti dell'accertamento della colpa *in re illicita* ed esige una soluzione soddisfacente del problema della descrizione dell'evento in concreto prevedibile, problema nel quale subito ci si imbatte se si abbandona il riferimento all'evento astrattamente previsto dalla norma incriminatrice e quindi la logica del *versari in re illicita*.

Come già accennato, la sentenza Sez. Un. Ronci contiene una dettagliata casistica sulla prevedibilità e sulla non prevedibilità in concreto dell'evento morte nel caso di cessione di sostanza stupefacente, basata sull'individuazione dei processi causali prevedibili: la stessa operazione interpretativa andrebbe fatta rispetto all'evento morte nell'omicidio preterintenzionale e non sembra azzardato ipotizzare che essa porterebbe ad una notevole "sdrammatizzazione" del problema del rispetto del principio di colpevolezza, come del resto dimostra l'analisi della giurisprudenza che non si ferma allo "sbarramento" della formula della colpa *in re ipsa*, ma accerta la prevedibilità in concreto dell'evento<sup>42</sup>.

## 5. Osservazioni sulla proposta di riforma.

Sulla base delle esposte considerazioni, possono essere formulate alcune riflessioni sull'articolato nel quale si concretizza la proposta di riforma.

L'articolato opta per la soluzione della non abrogazione della fattispecie di omicidio preterintenzionale ed adotta questa formula molto articolata: «Chiunque, commettendo violenza alla persona, tale da rendere prevedibile un'offesa più grave, cagiona per colpa la morte di un uomo ...». È una formula che esprime la preoccupazione di affermare esplicitamente che anche nell'omicidio preterintenzionale si ha "vera colpa" rispetto all'evento morte.

Sotto il profilo del rispetto del principio di determinatezza, suscita però qualche perplessità la formula «commettendo violenza alla persona», che potrebbe permettere alla giurisprudenza di ravvisare gli estremi del reato anche in casi ora non riconducibili alla vigente fattispecie di omicidio preterintenzionale (si pensi ad es. alla violenza morale).

Ma è soprattutto il riferimento alla *colpa* che merita una riflessione. Posto infatti che non è pacifico nemmeno in dottrina quale sia il reale contenuto della colpa *in re illicita*, e considerato che dalla prassi giurisprudenziale emerge – come si è cercato di dimostrare – che il problema centrale da risolvere è quello della descrizione dell'evento prevedibile, potrebbe essere inserito nella norma un esplicito riferimento agli "sviluppi causali prevedibili": «chiunque commettendo violenza alla persona» o «chiunque, con atti diretti a ledere o percuotere», «cagiona per colpa la morte di un uomo, quale esito di un processo causale prevedibile al momento del fatto».

Questo costringerebbe la giurisprudenza ad affrontare il problema della descrizione dell'evento, premessa indispensabile per un'adeguata (e controllabile) applicazione della categoria della prevedibilità in concreto.

Si tratterebbe certo di una scelta profondamente innovativa, ma a fronte dell'esigenza di evitare lo "svuotamento" pratico della categoria della colpa, una tale formula sicuramente favorirebbe il raggiungimento di tale obiettivo ed avrebbe anche evidenti ricadute positive su una rigorosa applicazione del parametro della colpa ben oltre il limitato campo di applicazione dell'art. 584 c.p.

---

<sup>42</sup> *Supra*, nn. 31 e 32.

L'esplicito riferimento alla colpa può inoltre fornire utili spunti per risolvere i problemi relativi all'accertamento della colpa nelle ricordate ipotesi di responsabilità del sanitario *in re illicita* (art. 589, co. 3 e 590, co. 4 c.p.; omicidio preterintenzionale del medico che agisce senza finalità terapeutica), orientando verso l'applicazione dei generali parametri della colpa in campo medico. Si deve però tenere presente che in queste ipotesi viene in considerazione una condotta illecita che presenta comunque aspetti peculiari: non si tratta di una condotta assolutamente vietata, ma di una condotta che viene normalmente realizzata in forma lecita, tanto che rispetto ad essa sono state elaborate norme cautelari specifiche, attinenti soprattutto al profilo della perizia, e sono altresì normativamente previsti limiti alla responsabilità per colpa.

Quanto alla proposta abrogazione dell'art. 586 c.p., è dubbio che convenga abrogare la norma sulla quale sono intervenute le Sez. Un. con la più volte ricordata sentenza Ronci, che ha affermato con forza alcuni principi fondamentali in tema di colpa *in re illicita*.

Sembra infatti quanto meno inopportuna tale abrogazione, se si vuole favorire un consolidamento, nella giurisprudenza, dei principi affermati dalle Sez. Un.: lo dimostra il fatto che con tale sentenza la giurisprudenza è costretta a confrontarsi, come dimostrano le sentenze sull'art. 584 c.p., che esplicitamente motivano la non applicabilità di tali principi all'omicidio preterintenzionale<sup>43</sup>.

È noto che una critica mossa all'art. 586 c.p. riguarda la natura circostanziale dell'aumento di pena, che comporta un potere discrezionale del giudice nel giudizio di valenza.

È però utile ricordare che la già citata sentenza della Corte costituzionale 31 marzo 2021, n. 55 ha valorizzato la previsione dell'attenuante di cui al secondo comma dell'art. 116 c.p. ed il correlato potere discrezionale del giudice, per escludere l'incostituzionalità dell'art. 116.

Infatti tale sentenza non ha affrontato direttamente il problema della legittimità costituzionale della responsabilità anomala prevista dall'art. 116 c.p. (al concorrente c.d. anomalo è imputato un reato a titolo di dolo, pur a fronte di una condotta solo colposa), ma ha precisato che «alla tenuta costituzionale della norma contribuiscono da una parte l'interpretazione adeguatrice, costituzionalmente orientata, accolta fin dalla (...) sentenza n. 42 del 1965 e dalla (...) giurisprudenza di legittimità (...), e d'altra parte proprio l'attenuante prevista dal secondo comma dell'art. 116 c.p., che ha una funzione di necessario riequilibrio del trattamento sanzionatorio».

Tali considerazioni possono essere valorizzate – con i necessari adattamenti – rispetto all'art. 586 c.p.: l'aggravante prevista da tale norma, da un lato si giustifica per il maggior disvalore della condotta, ma dall'altro può essere neutralizzata con il giudizio di valenza in presenza di circostanze attenuanti concorrenti, il che può favorire l'irrogazione di una pena adeguata alle peculiarità del caso concreto.

Con riferimento all'eliminazione di quelle che, in una notazione contenuta nell'articolo, vengono indicate come «alcune fattispecie a struttura preterintenzionale

---

<sup>43</sup> *Supra* nn. 34, 35.

– ad es., reati aggravati dall'evento», tale scelta si declina nell'eliminazione delle aggravanti previste negli artt. 588, 591, 593 e 533 *ter* c.p., consistenti nella causazione della morte o di lesioni.

Tuttavia nella disposizione che prevede il reato di «utilizzo e somministrazione di farmaci e altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti», al quarto comma, lett. a) è prevista una circostanza aggravante che si sostanzia nella causazione di un evento («se dal fatto deriva un danno per la salute»).

Si tratta dunque di un reato aggravato dall'evento, la cui previsione appare significativa: quando si imposta una modifica normativa emergono esigenze di tutela che talora inducono a stemperare il rigore e l'astrattezza di alcune impostazioni teoriche.

Questo induce ad osservare che la prospettata abrogazione delle fattispecie di reati aggravati dall'evento deve essere quanto meno sorretta da una motivazione adeguata, che non è sempre agevole individuare. Si pensi ad alcuni reati aggravati dall'evento che presentano una pregnante connessione, basata su solidi dati di esperienza, fra condotta dolosa base ed evento aggravatore costituito da morte o lesioni (v. ad es. il reato di rissa): in questi casi è necessario verificare attentamente se la sostituzione dell'aggravante con la disciplina del concorso di reati non rischi di essere letta come un messaggio controproducente rispetto alla tutela di interessi fondamentali della persona, tanto da comportare la mancanza di qualunque realistica possibilità di approvazione di una riforma di tal genere.

Né va dimenticato che reati aggravati dall'evento preterintenzionale di morte o lesioni sono previsti in categorie diverse da quella dei reati dolosi contro la vita e l'incolumità fisica: si vedano ad es. gli artt. 289-*bis*, co. 2, 289-*ter*, co. 2, 630, co. 2 c.p. (fattispecie di sequestro di persona); l'art. 452-*ter*, co. 1 c.p. (inquinamento ambientale); l'art. 572, co. 3 c.p. (maltrattamenti contro familiari e conviventi); l'art. 591, co. 3 c.p. (abbandono di minori e incapaci); l'art. 613-*bis*, co. 4 e 5 c.p. (tortura); gli artt. 9-*bis*, co. 2 e 9-*ter*, co. 2 c.d.s (gare automobilistiche).

In proposito, la proposta di riforma dei reati dolosi contro la vita e l'integrità fisica pone un problema di coordinamento dell'affermata necessità di eliminare i reati aggravati dall'evento con le proposte di riforma di altre categorie di reati<sup>44</sup>, dalle quali sembra emergere invece l'opposta prospettiva del mantenimento ed in taluni casi addirittura dell'ampliamento delle fattispecie di reati aggravati da un evento preterintenzionale: ciò vale con riferimento alle proposte di riforma degli artt. 452-*ter*, 572, 613-*bis* c.p., nonché degli artt. 9-*bis*, co. 2 e 9-*ter*, co. 2 c.d.s.

È infine necessario valutare se non si introducano elementi di incongruenza nel sistema qualora vengono eliminati i reati aggravati da un evento preterintenzionale, mentre vengono mantenuti i reati aggravati da un evento rispetto al quale è irrilevante la volontà dell'evento (v. ad es. l'art. 368, co. 3 c.p., che prevede la calunnia aggravata).

Lo stimolante dibattito e gli approfondimenti generati dalla proposta di riforma dei reati dolosi contro la vita e l'integrità fisica dimostrano come anche in questo

---

<sup>44</sup> Pubblicate in <https://www.aipdp.it/>.

campo sia richiesto uno sforzo di elaborazione di categorie rigorose, conformi ai principi costituzionali, ma praticabili e controllabili nella loro dimensione applicativa.